

BVGer D-5337/2014 vom 27. Oktober 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5337_2014

FR: TAF D-5337/2014 du 27 octobre 2016

IT: TAF D-5337/2014 del 27 ottobre 2016

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le proprie conclusioni. La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda d'assunzione di prove e non come richiesta d'organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, come pure per iscritto nell'atto ricorsuale, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito. È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che

siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, *Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz*, 2a ed., 1999, pag. 147).

E. 4

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 agosto 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1

Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili e pertinenti ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi. In particolare, l'UFM ha rilevato che l'interessato non avrebbe reso verosimile di essere stato sequestrato da Jabhat al-Nusra. Il richiedente avrebbe fornito distinte versioni circa il sequestro: in un primo momento avrebbe indicato di essere stato da solo con la propria automobile al momento del rapimento, mentre in seguito avrebbe dichiarato di essere stato in compagnia di altre persone su un mezzo pubblico. Si sarebbe così smentito allorquando avrebbe indicato che l'automobile sarebbe stata trattenuta dal fronte ribelle. Un'ulteriore contraddizione è stata rilevata anche circa la durata del sequestro il quale secondo le sue dichiarazioni sarebbe durato tre, quattro o cinque giorni. Dello stesso tenore sarebbero le sue dichiarazioni circa il motivo del rapimento, ossia che sarebbe stato ricercato da Jabhat al-Nusra poiché sarebbe figurato in una lista nella quale sarebbero stati elencati tutti i membri del partito Baath. Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, l'UFM ha indicato che la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della drammatica situazione generale causata dal conflitto in essere e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Altresì la difficoltà di trovare dei medicinali per il figlio come pure la sua impossibilità di seguire un'educazione scolastica non sarebbero indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.

E. 5.2

Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i loro motivi d'asilo. In primo luogo, l'UFM si sarebbe basata su tre lievi contraddizioni del ricorrente per sussumere l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Il ricorrente è dell'avviso che le sue dichiarazioni sarebbero da valutare nel loro insieme: le dichiarazioni della moglie infatti confermerebbero le dichiarazioni del marito. Oltracciò avendo i coniugi fornito dichiarazioni convergenti circa il viaggio d'espatrio,

l'UFM si sarebbe focalizzata sulle uniche lievi contraddizioni senza procedere ad una ponderazione complessiva delle loro dichiarazioni. In secondo luogo, l'UFM avrebbe fatto astrazione della circostanza giuridicamente rilevante riguardo allo stato di salute del ricorrente (rapporto del Dr. med. H. _____ agli atti dell'UFM) il quale indicherebbe che il ricorrente soffre di uno stato confusionale da stress al quale sarebbe a tuttora assoggettato a causa della violenza subita. Oltracciò l'UFM avrebbe dovuto prendere in considerazione per l'esame della verosimiglianza gli otto mesi trascorsi tra la prima e la seconda audizione. Infine, gli insorgenti appartenenti alla minoranza cristiana vittima di persecuzione da parte delle milizie islamiche, avrebbero quindi reso verosimile la qualità di rifugiato. Oltre alla sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale, i ricorrenti sollevano la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese. I cristiani quindi subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

E. 5.3

Nel suo atto responsivo l'UFM ha unicamente indicato che il ricorso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di modificare il suo punto di vista ed ha quindi proposto la reiezione del ricorso.

E. 5.4

Con scritto spontaneo del 13 agosto 2015 i ricorrenti hanno indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo Stato Islamico. Con scritto del 3 settembre 2015 hanno prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G. _____ (N [...]), sorella di B. _____. Ciò dimostrerebbe che l'autorità inferiore avrebbe modificato la prassi riguardo allo statuto dei richiedenti l'asilo siriani.

E. 5.5

Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015 la SEM ha indicato che la decisione positiva della sorella della ricorrente non gioverebbe alla causa poiché riposerebbe su motivi d'asilo propri che non sarebbero legati alla situazione dei cristiani in Siria. L'autorità inferiore ha poi negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria per i seguenti motivi:

E. 5.5.1

In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in essere. Tuttavia a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa

della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Singoli casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.

E. 5.5.2

Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nella regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile. L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.

E. 5.5.3

La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non

sarebbero soddisfatte.

E. 5.6

In sede di replica, in data 29 ottobre 2015, gli insorgenti hanno menzionato il recente attacco subito da villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, ovvero la regione di origine dei ricorrenti, da parte di fondamentalisti islamici. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Vi sarebbe da credere che gli attacchi in tale regione potrebbero non cessare nel breve periodo giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe la città dei ricorrenti ossia al-Hasaka. L'accertamento del fatto relativo alla pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani costituirebbe un fatto giuridicamente rilevante che avrebbe dovuto indurre la SEM a riconoscere lo statuto di rifugiato ai ricorrenti. Infine, allegato che la SEM non sarebbe stata in grado di esporre i motivi che hanno condotto l'autorità a riconoscere lo statuto di rifugiato alla sorella, della ricorrente, la SEM non avrebbe addotto alcuna argomentazione pertinente, se non un accenno al fatto che i motivi che avrebbero condotto al riconoscimento dello statuto di rifugiato della sorella non sarebbero legati alla situazione dei cristiani in Siria. Su questo punto, in assenza di una chiara motivazione si dovrebbe concludere alla violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, che in questo caso comporta con sé una violazione del diritto costituzionale che impone l'obbligo della parità di trattamento (art. 8 Cost.).

E. 5.7

Con duplice, l'autorità inferiore ha rilevato che malgrado i tragici eventi menzionati in sede di replica, essi non sarebbero in grado di indurre la SEM ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva contro i cristiani. Di conseguenza rinviano alle considerazioni espresse con osservazioni del 15 settembre 2015.

E. 5.8

Nello scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammaticamente, la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata nella regione di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi rammentato il rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi avvenuti ultimamente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage - resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri della Chiesa siro ortodossa di Antiochia - avvenuta ad al-Qaryatayan. In Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica.

E. 5.9

Con osservazioni del 4 maggio 2016, l'autorità inferiore ha indicato che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell'11 aprile 2016 non sarebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

E. 6

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7

Di seguito verrà affrontata la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.

E. 7.1

Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

E. 7.2

Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LA si circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorché il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 7.3

In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

E. 7.4

Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

E. 7.5

Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto,

i cristiani, così come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).

E. 7.6

Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terroristica autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccise o perseguitate da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. *Ibidem*).

E. 7.7

Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

E. 7.8

Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).

E. 8

Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente controlla(n) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva su tale base.

E. 8.1

I ricorrenti provengono dalla città di al-Hasaka, nell'omonima provincia. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e sulla rispettiva città.

E. 8.1.1

Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorché parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi - popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze - è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1). Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio militare siriano (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF]) - formate dall'YPG e da altre milizie - abbiano effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka

(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1 e relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un'offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian families fleeing Hassakè. Archbishop Hinde: jihadists have found support in the local population, 30.06.2015, http://www.fides.org/en/news/38085-ASIA_SYRIA_Thousands_of_Christian_families_fleeing_Hassake_Archbishop_Hinde_jihadists_have_fo , consultato il 13.06.2016). L'YPG e le altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controffensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere all'esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive - 27 June 2015 16:00, 27.06.2015, <http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg> , consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive - 6 Aug 2015, 06.08.2015, <http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/07/Hasakah-6-Aug-2015.jpg> , consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive [25 June - 1 August 2015] <http://www.agathocledesyracuse.com/archives/385>>, consultato il 23.08.2016). Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora prevalentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). La città di al-Hasaka non si trova dunque più al centro di scontri armati tra l'organizzazione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della provincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati dall'Institut for the Study of War (ISW) come "zone di attacco" dell'organizzazione "Stato Islamico". Inoltre, nella città stessa di al-Hasaka nel 2016 sono avvenuti, a diverse riprese, degli scontri tra le autorità autonome curde e le forze filogovernative, nonché attacchi bomba. Particolarmente degni di nota, poiché per la prima volta hanno visto l'uso di armi pesanti, sono gli scontri avvenuti recentemente tra le forze di sicurezza delle autorità autonome curde e le forze armate della Repubblica Araba di Siria rispettivamente e i loro alleati (National Defense Forces [NDF]), i quali, secondo le ultime notizie, si sarebbero ora risolti in un cessate il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati contro i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra regime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall'essere definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria, 16.08.2016, <https://pietervanostaeyen.com/2016/08/16/syria-map-update-dd-august-16-2016/> >, consultato il 23.08.2016; Institute for the Study of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, < <http://understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%202016.pdf> >, consultato il 23.08.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: Skirmishes between YPG and National Defense Army, 03.02.2016, < <http://kurdwatch.org/?e3738> >, consultato il 23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Clashes in Al-Hasakah between Asayish forces and the regime forces in most of the contact points in the city center, 14.03.2016, < <http://www.syriahr.com/en/?p=45042> >, consultato il 23.08.2016; NOW [Beirut], Kurds clash with regime troops in Hasakeh, 18.05.2016, <https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/567003-kurds-clash-with-regime-troops-in-hasakeh>, consultato il 23.08.2016; ARA News, Kurds clash with Syrian regime forces in Hasakah, casualties reported, 04.07.2016, < <http://aranews.net/2016/07/kurds-clash-syrian-regime-forces-hasakah/>>, consultato il 23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights [SOHR], Tension between the Asayish

forces and the regime forces in Al-Hasakah accompanied by Shooting, 04.07.2016, < <http://www.syriahr.com/en/?p=48150> >, consultato il 23.08.2016; Agathocle de Syracuse, Loyalists vs Kurdish clashes in Hasakah city [20 August 2016], < <http://www.agathocledesyracuse.com/archives/821> >, consultato il 23.08.2016; Neue Zürcher Zeitung, Explosive Lage in Hasaka, 22.08.2016 <http://www.nzz.ch/international/na-host-und-afrika/damaskus-greift-kurden-an-amerikanische-jets-drohen-asads-luftwaffe-ld.112161> >, consultato il 23.08.2016; Ceasefire was announced in Hasake, < <http://en.hawarnews.com/ceasefire-was-announced-in-hasake/> >, consultato il 23.08.2016).

E. 8.1.2

La città d'origine dei ricorrenti, ossia al-Hasaka, è prevalentemente controllata da forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Come rilevato sopra (cfr. consid. 8.1.1), attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Hasaka. Ciò posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogovernative non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente punisce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa. Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati prontamente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un avvocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato e non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scultore cristiano che è stato torturato fino alla morte. I bombardamenti di quartieri cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peggioramento delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori controllati dal regime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del conflitto in essere le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può concludere che il regime siriano abbia l'intenzione di perseguitare tutti i cristiani in Siria a causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non hanno attualmente il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi da parte dello stato siriano (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Hasaka vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.

E. 8.2

In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dunque concludere che nella città di al-Hasaka vi sia una persecuzione collettiva dei cristiani.

E. 9

Per quanto concerne le persecuzioni individuali allegate dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dai ricorrenti circa i motivi d'asilo a titolo originario sono inverosimili e irrilevanti giusta gli art. 3 e 7 LAsi.

E. 9.1

Il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato sequestrato da Jabhat al-Nusra come pure di essere ricercato dallo stesso per la sua appartenenza al partito Baath.

E. 9.1.1

Innanzitutto si rileva che il ricorrente ha addotto affermazioni discordanti circa la durata del suo sequestro avvenuto secondo le diverse dichiarazioni a inizio giugno 2013 oppure il 25 o il 26 maggio 2013 (cfr. verbale 1/A._____, pag. 8 e verbale 2/A._____, pag. 7). In un primo momento egli ha indicato di essere stato liberato il quarto giorno dopo il pagamento del riscatto avvenuto il giorno prima, ovvero il terzo giorno (cfr. verbale 1/A._____, pag. 9). Ciononostante egli ha poi sostenuto che sarebbe stato sequestrato per cinque giorni e che una volta negoziato il riscatto tre, quattro oppure cinque ore dopo lo avrebbero liberato, verso le sedici o le diciassette (cfr. verbale 2/A._____, pagg. 5 e 8 seg.). Di seguito egli ha improvvisamente indicato che sarebbe stato liberato quattro giorni dopo il sequestro, il 30 o il 31 maggio (cfr. verbale 2/A._____, pag. 9). Si rilevi qui che la ricorrente ha invece sostenuto che la liberazione del marito sarebbe avvenuta il 26 o il 27 maggio. Infine interrogato sulle discrepanze egli si è limitato ad indicare di essersi confuso e che il sequestro sarebbe durato tre o quattro giorni (cfr. verbale 2/A._____, pag. 11). Parimenti la moglie ha fornito dichiarazioni discrepanti: ella ha per esempio indicato che il sequestro sarebbe avvenuto ad inizio giugno 2013 oppure nel maggio 2013 (verbale 1/B._____, pag. 7 e verbale 2/B._____, pag. 4). Secondariamente in sede d'audizione sulle generalità egli ha indicato che Jabaht al-Nusra l'aveva fermato, sequestrato ed aveva poi sequestrato anche l'auto (cfr. verbale 1/A._____, pag. 8). Nel corso dell'audizione successiva ha invece allegato di non aver più utilizzato l'auto, bensì i mezzi pubblici per gli spostamenti dopo che Jabaht al-Nusra aveva cercato di rapire il fratello ed aveva colpito con uno sparo l'auto del fratello (cfr. verbale 2/A._____, pag. 7) e di essere stato sequestrato mentre viaggiava sull'autobus (cfr. verbale 2/A._____, pag. 11). Oltracciò egli ha anche incoerentemente riferito che al momento del sequestro stava viaggiando da solo, per poi indicare che sul bus vi sarebbe stato anche un giovane musulmano che avrebbe informato la sua famiglia del sequestro avvenuto (cfr. verbale 1/A._____, pag. 8 e verbale 2/A._____, pagg. 7 e 11). Interrogato sulle rilevate contraddizioni il ricorrente si è limitato ad indicare che il verbalista della prima audizione si sarebbe confuso con l'episodio accaduto al fratello (verbale 2/A._____, pag. 11). Tale spiegazione non è tuttavia atta a inficiare le suddette contraddizioni giacché il racconto di quanto accaduto al fratello è stato presentato solo in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo e il verbale sulle generalità è stato tradotto e riletto al ricorrente il quale ha posto la sua firma sullo stesso senza procedere ad alcuna correzione. Peraltro, si rileva che la moglie ha indicato che al momento della negoziazione del riscatto Jabhat al-Nusra avrebbe pure trattenuto l'automobile del marito (cfr. verbale 1/B._____, pag. 7). Non avendo reso verosimile il sequestro allegato, il certificato medico del Dr. med. H._____ (cfr. atto A26/3), non è sufficiente, a lui solo, per provare che i problemi medici del ricorrente siano stati causati dal sequestro subito: il certificato medico non soccorre quindi il ricorrente per l'esame della verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo.

E. 9.1.2

Parimenti il ricorrente non ha reso verosimile d'essere ricercato da Jabhat al-Nusra per la sua appartenenza al partito Baath. Egli non ha, per esempio, saputo indicare in che maniera sia venuto a conoscenza della presenza di una lista di ricercati redatta dal Jabhat al-Nusra, indicando in un primo tempo di averlo saputo sul bus prima del sequestro oppure grazie alla

chiamata di un amico farmacista dopo la sua liberazione (cfr. verbale 2/A._____, pagg. 4 e 10). Interrogato sulla contraddizione ha confermato di esserne venuto a conoscenza dall'amico (cfr. verbale 2/A._____, pag. 12).

E. 9.1.3

Essendo le dichiarazioni di entrambi i ricorrenti inverosimili, l'allegazione ricorsuale secondo la quale le dichiarazioni della moglie confermerebbero quelle del marito non ha quindi fondamento. Nemmeno la censura secondo la quale gli otto mesi trascorsi tra le audizioni sulle generalità e le audizioni federali sui motivi d'asilo sia atta a giustificare le contraddizioni rilevate non soccorre gli insorgenti giacché, come visto più sopra, alcune importanti discrepanze sono state rilevate in occasione della stessa audizione. Pertanto il Tribunale ritiene che gli insorgenti non abbiano reso verosimile il sequestro allegato come pure il timore di essere ricercato da Jabhat al-Nusra.

E. 9.1.4

Infine, il Tribunale rileva che la possibilità di essere vittima di gruppi islamisti radicali, come sollevato dai ricorrenti, da sola, senza ulteriori elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore fondato individuale di persecuzioni future.

E. 9.2

I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per l'impossibilità di ottenere dei medicinali per il figlio malato (cfr. verbale 1/B._____, pag. 7 e verbale 2/A._____, pagg. 5 e 11 seg.; verbale 2/B._____, pag. 5). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.

E. 9.3

In definitiva, l'UFM ha rettammente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi come pure quelle di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato a titolo individuale il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto

censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricorrenti il 30 settembre 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.